



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 17/03/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIE RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI URBANI. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI NEGLI EDIFICI.

PREMESSO che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- che pervengono periodicamente esposti e lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- la presenza dei piccioni nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria in quanto animali responsabili di possibili infestazioni da parassiti ematofagi, che possono attaccare anche l'uomo e quindi provocare molestie ed irritazioni varie, ma anche trasmettere patologie gravi.
- la presenza di piccioni può portare al degrado dei monumenti e chiese nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

CONSIDERATO inoltre:

- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziale pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;
- che tale specie domestica inselvatichita può essere veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo (*salmonella typhimurium*, *salmonellaenterectidis*, *ornitoti*, *borreliosi* e *toxoplasmosi*);
- che i piccioni nidificano dove trovano un ambiente favorevole e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo ove nidificare;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città a tutela della salute pubblica, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione anche dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

RICHIAMATO il "Piano di Controllo Regionale del Piccione Domestico e dei Corvidi" per il quinquennio 2025-2029, in attuazione del piano straordinario nazionale (Art. 19-ter L. 157/92).

RICHIAMATA la Delibera Regionale (DGR 4642 del 01/07/2025) che autorizza il prelievo in deroga del piccione di città per prevenire danni all'agricoltura;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge n°883 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art 50 del Decreto Legislativo n°267 del 2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- il Regolamento di Igiene vigente;
- Il Regolamento per la Tutela e il Benessere degli animali approvato con D.C.C. n. 24/2009;

ORDINA

ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese, a mettere in atto tutti gli interventi necessari per:

- bonificare immediatamente i locali ripristinando le idonee condizioni igienicosanitarie;
- mantenere pulite da guano o piccioni morti le aree sottostanti i fabbricati;
- impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni negli spazi aperti e/o accessibili degli immobili;

Le suddette prescrizioni dovranno essere effettuate in conformità dei seguenti interventi previsti dal protocollo dell'Azienda di Tutela della Salute di Bergamo:

- trattamento preventivo di disinfestazione per la possibile presenza di ectoparassiti;
- asportazione del guano e del materiale organico presente, secondo le seguenti modalità:
 - bagnatura preventiva con acqua e candeggina o altro disinfettante;
 - rimozione e conferimento in sacchi sigillati da smaltire immediatamente in conformità al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Il guano va trattato come rifiuto speciale biologico e richiede ditte specializzate.
- messa in opera dei seguenti accorgimenti tecnici:
 - applicazione di griglie e reti su tutte le aperture, comprese quelle di ridotte dimensioni al fine di rendere impenetrabile tutti gli spazi in genere (sottotetti, porticati, fienili, ruderi, ecc.);
 - posizionamento nei fori di aerazione dei solai con intercapedine ventilata di reti a maglia fitta o di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo;
 - applicazione di bande dotate di punte, in plastica non cruenta, reti o altri sistemi ritenuti idonei su cornicioni, sui travetti di gronda o altre possibili superfici di appoggio;
- ripetizione dei trattamenti di disinfestazione.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e ne è data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale e dal personale del Settore Tecnico, secondo le rispettive competenze.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al comando di Polizia Locale;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'ATS di Bergamo per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data

Il Sindaco
Simone Piana